

PROTOCOLLO PER LE SOSTITUZIONI DI UDIENZA

Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Monza, considerato che:

- rientra tra gli scopi istituzionali del CPO fornire strumenti per facilitare la piena e totale realizzazione delle pari opportunità nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale;

- è necessario porre in essere azioni positive che permettano di conciliare gli impegni e gli obblighi familiari con l'attività professionale;

ha predisposto il seguente protocollo di sostituzione in udienza, in caso di necessità/urgenza:

1. I sostituti d'udienza sono individuati su una base di un elenco predisposto e tenuto dal CPO dell'Ordine e pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Monza, sezione Comitato Pari Opportunità, Elenco difensori.

2. Sono inseriti nell'elenco le avvocate, gli avvocati, le praticanti abilitate ed i praticanti abilitati dell'Ordine di Monza che ne facciano richiesta. E' requisito necessario non essere mai stati sottoposti a sanzioni disciplinari. Nuove iscrizioni, cancellazioni e modifiche verranno effettuate con cadenza biennale.

3. Ogni Collega che intenda iscriversi all'elenco, al fine di garantire adeguata difesa tecnica deve indicare le materie e le autorità giudiziarie per le quali dichiara sotto la propria responsabilità di essere in grado di fornire adeguata sostituzione. Le materie e le autorità giudiziarie dovranno essere specificate nella scheda di iscrizione, che, allegata al presente protocollo, ne forma parte integrante (all. A). I Colleghi potranno, altresì, segnalare la loro disponibilità ad eseguire la propria prestazione anche al di fuori del Foro di Monza.

4. Il servizio di udienza potrà essere utilizzato da tutti gli iscritti agli Ordini professionali dell'Avvocatura.

5. La sostituzione è assicurata secondo turni settimanali di reperibilità, con criteri di rotazione settimanale a scorrimento. Il richiedente non ha facoltà di esercitare preferenze sul nominativo del sostituto di udienza, dovendosi attenere alla disponibilità dei nominativi in elenco.

6. Il difensore sostituto ha l'obbligo di presenziare all'incombente per il quale è stato contattato. La mancata presentazione personale, senza giusta causa, comporterà la cancellazione dall'elenco e l'eventuale segnalazione al Consiglio.
7. Il sostituto d'udienza ha diritto ad essere retribuito nelle modalità e nei limiti indicati nella tabella di cui all'allegato B del presente protocollo di intesa, che si ha per integralmente accettato con la prima adesione/fruizione del servizio. Resta libera la facoltà per ciascuno di contrattare direttamente eventuali maggiorazioni in considerazione di trasferte particolarmente onerose.
8. Onerato al pagamento è il Collega richiedente la sostituzione. Il sostituto d'udienza dovrà rilasciare idonea ricevuta di pagamento.
9. Il CPO non si assume alcuna responsabilità né in ordine al servizio, né alle relative modalità di prestazione, né in merito al pagamento del compenso.